

ALLEGATO Sub a) – CODICE ETICO INTEGRANTE LA DISCIPLINA DI PRIMA ATTUAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE TRA UN CLIENTE FINALE ED UN ESERCENTE LA VENDITA O DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE PRESSO IL SERVIZIO CONCILIAZIONE CLIENTI ENERGIA.

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Codice etico contiene norme di comportamento vincolanti per i conciliatori operanti ai sensi della Disciplina.

Articolo 2

*Formazione e dichiarazione di imparzialità,
indipendenza e neutralità*

- 2.1 Il Conciliatore possiede una conoscenza approfondita in materia di procedure di conciliazione e di funzionamento del settore energetico e si impegna a mantenere nonché ad aggiornare costantemente la propria preparazione e formazione in tali campi.
- 2.2 Il Conciliatore, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Conciliatori, provvede a sottoscrivere una dichiarazione con la quale dichiara di conoscere la Disciplina e con la quale si impegna ad astenersi dalla singola procedura di conciliazione affidata, nei seguenti casi:
- a) qualora ritenga di non essere in grado di gestire in modo adeguato la singola procedura in considerazione della complessità della stessa o del relativo oggetto;
 - b) qualora non gli sia possibile, anche per fatti sopravvenuti, gestire la singola procedura con imparzialità, indipendenza e neutralità, dovendo in ogni caso provvedere a darne tempestiva notizia al Responsabile del Servizio e alla Segreteria;
 - c) qualora abbia in passato gestito procedure relative alle Parti o anche ad una sola di esse o abbia comunque operato in merito alla controversia di specie o ad altre controversie coinvolgenti le Parti o anche una sola di esse come consulente, difensore o arbitro.
- 2.3 Il Conciliatore si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità e che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
- 2.4 Il Conciliatore si astiene, nei 12 mesi successivi alla conclusione della procedura, dall'accettazione di incarichi di qualunque natura se provenienti da entrambe le Parti o anche da una sola di esse o dai loro rappresentanti.
- 2.5 Il Conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
- 2.6 Il Conciliatore non assume la gestione di procedure in situazioni anche solo apparenti di conflitto di interessi.

Articolo 3

Divieto di percepire utilità dalle Parti

- 3.1 Al Conciliatore è fatto divieto di percepire qualsivoglia utilità dalle Parti o anche da una sola di esse.

Articolo 4

Riservatezza e comportamento del conciliatore

- 4.1 Il Conciliatore mantiene il più stretto riserbo sulle informazioni e sui documenti ricevuti nello svolgimento del proprio incarico, la comunicazione delle quali avviene alle Parti ai soli fini della procedura e qualora ciò sia previsto dalla Disciplina.
- 4.2 Il Conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve verificare che le Parti medesime abbiano ben inteso ed espressamente accettato la procedura di conciliazione, il ruolo del Conciliatore e gli obblighi di riservatezza che gravano su tutti coloro che intervengono nella procedura.
- 4.3 Il Conciliatore non deve rivelare ad una Parte informazioni che gli sono state rivelate dall'altra Parte, senza il consenso di quest'ultima, salvo che non sia previsto dalla legge, dalla Disciplina o da motivi di ordine pubblico.
- 4.4 Il Conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata compreso il fatto che la conciliazione stessa debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente Codice etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità della Disciplina, di cui è parte sostanziale ed integrante.